

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;

Udito il parere della commissione parlamentare i

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle fin

del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1986

COSSIGA

Vigente al: 22-8-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

istituita a norma dell'articolo 17 della legge n. 825 del

1971;

EMANA

stituita finanze, del tesoro,

CRAXI, Presidente del Consiglio di

Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della

programmazione economica

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986

Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38

TITOLO I

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE

FISICHE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 1

((Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.))

Art. 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del co

((2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale)). ((133))

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 89) che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta successivo

previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007".

Art. 3

codice civile.

ia a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi

Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito compless

posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli

prodotti nel territorio dello Stato. (127)

2. In deroga al comma 1 l'imposta si appli

stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
sostitutiva;

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; d) gli assegni familiari e l'assegno per il
nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di
famiglia comunque denominati, erogati nei casi co

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544.

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza
accordi e intese internazionali. ((146))

AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei
titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di

commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito

d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la seguente modifica "ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto".

complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi

applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto

imposta o ad imposta

consentiti dalla legge.

cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita'

igore ivo ca di

imposte sui redditi,

AGGIORNAMENTO (83)

La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto

dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera

anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti

nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati

fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono

comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della pr

situazione economica".

AGGIORNAMENTO (84)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva

di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di c

e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

AGGIORNAMENTO (95)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art.2, commi 1, 1 anche dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 1 ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

AGGIORNAMENTO (119)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 349, lettera a)) che a decorrere dal 1 gennaio 2005, nell'articolo 3, comma 1 del presente articolo, le parole: "nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12".

(con l'art. 38, comma 3) che "Fino alla data di cui al comma 2

decreto del Presidente della

o prestazione, ai fini della valutazione della propria

cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b),

1-bis e 1

t. 1-bis e 1-ter , nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati

delle imposte sui redditi, approvato con decreto

lo ecreto estazione, ui si

1-ter conseguiti,

AGGIORNAMENTO (127)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha

(con l'art. 2, comma 24) che "Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006".

AGGIORNAMENTO (146)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri dei titoli di cui all' articolo 2, commi 1 e 1

1-bis, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitu

93 del predetto testo unico".

Art. 4

((Coniugi e figli minori

1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello

sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste

nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia st

l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto le genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.))

AGGIORNAMENTO (8)

Catasto in Rete SaS
Servizi di Catasto – Conservatoria dei Registri Immobiliari – Camera di Commercio – P.R.A
Vico san Giovanni 30 – 95047 Paternò CT
www.catasto.it

1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi 1 e
osizioni sostitutiva assoluta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e
stesso codice; I proventi dell'attivit  separata di ciascun coniuge
tati stata esclusivamente attribuita

legale spetta ad un solo

disposto

frutti

tiva ata gale

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con
l'art. 26, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi
dell'attivit  separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni ca

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1

a partire dal 1 gennaio 1988.

Art. 5

((Redditi prodotti in forma associata

1. I redditi delle societ  semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili s

risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o
da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio d
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le societ  di armamento sono equiparate alle societ  in nome collettivo o alle societ  in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimit  o a maggioranza;

b) le societ  di fatto sono equiparate alle societ  in nome collettivo o alle societ  semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivit  commerciali;

c) le associazioni senza personalit  giuridica costituite fra persone fi

di arti e professioni sono equiparate alle societ  semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo'

essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo

scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230

dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun

familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa,

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione

condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata

all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

attività caso per l'intero ammontare".

1-bis) che la lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica

, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non

del periodo d'imposta; se il valore

di quote fisiche per l'esercizio in forma associata

è superiore al 49 per cento, se esistente in forma di atto pubblico o di

atto di partecipazione, limitatamente al 49 per cento

di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a

partecipazioni in società di tipo

privata autenticata anteriore

al 1° gennaio 2001

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili

rispettivamente ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del

lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria

dichiarazione dei redditi, di aver prestato lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli

affini entro il secondo grado.))

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 25 marzo 1991, n. 102, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

Art. 6

Classificazione dei redditi

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi. ((126))

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

AGGIORNAMENTO (44)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, a

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già

ti dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di

nti i crediti su cui tali interessi sono

approvato con decreto del Presidente della

ichiarazione pprovato

sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni

riguardanti ciascuna categoria".

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio

(con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.

AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 nel modificare l'art.

14, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 34

che "In deroga all'articolo 3 della legge 27

14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non

siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque

considerati come redditi diversi".

Art. 7

((Periodo di imposta

1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.

2. L'imputazione dei redditi al periodo di

rientrano.

3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di

appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti

disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3

dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi

e dei legatari che li hanno percepiti.)

Art. 8

(Determinazione del reddito complessivo).

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e

sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese

1994, n. 133 ha disposto

luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo

comma 1, del testo unico delle imposte sui

imposta e' regolata dalle norme relative alla categoria nella quale

percepiti, determinati a norma delle

commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti

34-bis)

ti,

dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i

compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle societa' in nome

delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e

professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporz

perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente

disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di im

societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi

conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quin

importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a

norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa'

in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84. (133)

((146))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con

l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si

applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse

disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabi

finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta".

AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 28) che "Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, nonche' quelle collettive ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle proporzionate stabilite dall'articolo 5. Per le imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in imprese a partecipazione limitata, in particolare nei contratti di locazione di beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione di beni ammortizzabili, di cui al comma 29 del presente decreto, sta l'art. 1, comma 30) che "Le disposizioni di cui al comma 29 del presente decreto, in relazione alle imprese prese in considerazione al comma 29 del presente decreto, per l'intero periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano anche ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (146)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo".

Art. 9

((Determinazione dei redditi e delle perdite)

((1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle t o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa rifer provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale e' determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati itali mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

settembre 2011, n. 148, ha disposto

2 perdite))

a ossimo si considera corrispettivo conseguito il valore

tariffe del soggetto che ha fornito i beni

re costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

re essere inferiore al

ariffe riferimento ai

, italiani o esteri e, in

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli

atti a titolo oneroso che importano costituzione o t

conferimenti in societa')).

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio

1988".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con

l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla

data del 30 dicembre 1993.

Art. 10

(Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili

complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o

menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della

deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicin

scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimb per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (128)

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al manteniment conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; trasferimento di diritti reali di godimento e per i che concorrono a formare il reddito

le medicinali deve essere certificata da fattura o da

rasferimento ali rimborsate

mantenimento dei figli, in

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

((d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativ chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)); ((161))

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottempe

versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati a all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime

condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati al
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Ai fini del calcolo del predetto li
versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduz
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'a
n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;

h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
isposti oggetto alternativa, il contribuente puo'
ottemperanza a disposizioni di legge , nonche' quelli
orme alle forme pensionistiche

nsi 168-bis; (128) (133)

limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria

deduzione spetta per l'ammontare

dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

articolo cazione rogazioni ivi previsti.

a, ranza al fondo di cui

le e

mite ione rticolo

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al

patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di univer

all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti

universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerc

vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita'

e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e

nazionali.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone

indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera

e) del comma 1 relativamente alle persone indic

fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per

gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DA

DICEMBRE 2005, N. 252. (128)

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si

deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo

ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo

d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino

rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno

durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a se abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

universita', fondazioni universitarie di cui indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se l'importo dell'imposta eccede l'ammontare della

PRESSO servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con un limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto. L'importo dell'imposta eccede l'ammontare della

articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il

AGGIORNAMENTO (8)

a 1986, n. 917,

Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 ha disposto:

- (con l'art. 10, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito";

- (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti";

- (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, decorrono dal medesimo periodo di imposta".

zione correre . della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' riconosciuta,

eccede la differenza tra il

applicano anche con riferimento a quanto

applicano 3 e 4 si applicano a

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche decorrono dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1993.

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, c

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo".

AGGIORNAMENTO (65)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

AGGIORNAMENTO (94)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le presenti modifiche decorrono dal periodo d'imposta 1999.

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6) che le disposizioni di cui al comma 3

della determinazione delle imposte d

AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto";

modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8

comma 1, lettera m), del testo unico delle

collo, disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a

3-bis non hanno effetto ai fini

da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

e omma sto a

- (con l'art. 13, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione degli

comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di p

rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio";

- (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto";

- (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

AGGIORNAMENTO (102)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000".

AGGIORNAMENTO (104)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d),
decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2001";

- (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnova nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001";

- (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

articoli 10, comma 1, lettera e

ta lle delle imposte sui redditi, approvato con decreto

e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a

ibuti amente e-bis) e 13-bis)

piu'

rinnovati

AGGIORNAMENTO (128)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007".

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore delle modifiche al presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione n delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente co le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

AGGIORNAMENTO (161)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 174) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al

Art. 10-bis

(IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))

Art. 11

(Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

comma 29) che "Le disposizioni introdotte dalle ica nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 31 dicembre 2013.

nata 00 ella continuano ad applicarsi

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500

euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitaz

2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. (

3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, ((15, 16 e 16

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammon

dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta nel periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

Art. 12

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separa

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 8

complessivo, e 40.000 euro;

abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.

omplessivo 133)

16-bis)) nonche' in altre disposizioni di legge.

l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma

ica separato:

80.000 euro, diminuito del reddito

ione tare relativa al

0.000

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) ((950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferi

di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap)) ai sensi dell'articolo 3 della legge 5

febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aum

per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra

l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,

l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La

detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati

ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede

piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso d

affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50

per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori

affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e'

assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a

riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione

congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la

detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i

figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed

effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non

e' coniugato o, se coniugato, si e' successi

figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, dimi

1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori no legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Ne

compete a quest'ultimo per l'intero importo. (133)

Il ro, inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate

umentato un reddito complessivo di ammontare

utto ovvero, in caso di affidamento

successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo

diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione

ore aumentata di 200 euro

di

vamente nuito non

I

2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1

possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi

internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa

Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa c

2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. (133)

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono

verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste Qualora la

di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo

nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-

riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella

predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a z detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Art. 13

(Altre detrazioni)

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c

spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di la

1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono

, cattolica, non superiore a

detrazione di cui al comma 1

bis, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative,

modalita' di erogazione del predetto ammontare. (133)

lavoro nell'anno, pari a:

attolica, 1-bis sia

e'

zero, la

3-bis. (133)

c-bis), d), h-bis) e l),

voro

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione euro;
- b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al

- a) ((1.783 euro)), se il reddito complessivo non supera ((7.750 euro)). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
- ((b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro));
- c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro.
- spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) ((1.880 euro)), se il reddito complessivo non supera ((8.000 euro)). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

((b) 1.297 euro, aumentata del prod

euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro));

effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380

c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo su

24.000 euro;

A periodo di pensione nell'anno, pari a:

euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000

15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione

complessivo, inferiore a 75 anni concorrono uno o

prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000

complessivo e' superiore a

complessivo, e

superiore a

o 000 non

otto

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è'

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono

lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10,

comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l),

dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. (133)

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi

indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. (133)

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' ass

immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione

concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1,

spetta una detrazione

l'imposta euro ma non a 55.000 euro. La detrazione

redditi derivanti dagli assegni periodici

non assunto al netto del reddito dell'unita'

di cui al comma 15 si applicano a decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

AGGIORNAMENTO (164)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014".

Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il credito di cui all'articolo 13, comma 1 delle imposte sui redditi, di cui al decreto del attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso".

Art. 13-bis

((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PRO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))

Art. 13-ter

((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311))

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'

1-bis, del testo unico

PROVVEDIMENTO

Art. 15

(Detrazioni per oneri)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redd

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato mem

europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita'

europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di so

mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad

abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario

contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di i

da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro. e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; (165)

redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

redditi di lavoro subordinato e redditi di lavoro autonomo

redditi di capitale

redditi di partecipazione in società

redditi di lavoro autonomo

c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comm dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussid l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indica precedente periodo, con ridotte o impedito capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché' prescr all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione quattro quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non s suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,

concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. (128)

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.

Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

o le sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare

giuridico prescritto dalla commissione medica locale di cui

periodo cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato

complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano

inoltre comma 1, lettera b), e

quelli indicati nel

elenco con

in

sono deducibili dal

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (174)

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà

universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10

successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le

erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il

beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al

5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita

quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo

complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. ((A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge)). Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da appodo del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione per il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni, re, e contributi dovuti alle università statali; (174)

razione tutela delle persone con disabilità grave

ini apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza

detrazione non spetta in caso di violazioni che comportano la perdita del

marzo 2000, n. 62, e

e, a decorrere

ela ai

sita e iolazioni

diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle

istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucr

svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per

l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1

giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi

comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di m

rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal

fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico

didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le

pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del

competente comitato di settore del Consigli

beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero

per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le eroga

associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati

nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa no

imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate

nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali

territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad

un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali

e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al

entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle

erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza,

superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)

i-quinques) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età

altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero

normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o

all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accesso

acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da ad

principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito

complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non

sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); (174)

ell'economia compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed

ministri, o Ministro delegato, di

e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso

da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della

in uno degli Stati aderenti

168-bis; (148)

accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di

adibire ad abitazione

ti non

, ri, bire

i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i

meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo

non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari

di diritti di proprietà su immobili a destinazione

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza

personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito

complessivo non supera 40.000 euro.

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza

scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e

successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e

all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta

sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti

dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (129) (160)

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo

45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,

n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovver

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (161)

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione economica (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi del decreto del 28 agosto 1988, n. 400. (169)

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.

i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla somma di 30.000 euro, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi del decreto del 28 agosto 1988, n. 400. (174)

000 i, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi del decreto del 28 agosto 1988, n. 400. (174)

lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, delle iniziative di cooperazione e lo sviluppo economico e sociale. (174)

slativo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

o ve ooperazione ell'articolo

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si

concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non

superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di

rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o

di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di

soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti

per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e' ammessa a

condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di

altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi

successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e

anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lett

Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il li

del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condiz medesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h

semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzi menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.

AGGIORNAMENTO (128)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007".

detrae dall'imposta lorda, e fino alla

ndenti contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,

ali e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta

lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i

condizioni previste dal comma 2 del

h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa'

proporzione prevista nel

o i, proprieta' o

era da

mite i-septies)

ioni one

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto dal 1 gennaio 2007".

AGGIORNAMENTO (148)

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012.

AGGIORNAMENTO (154)

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (160)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 12 (con l'art. 10, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

effetto a decorrere dal periodo di imposta in

(con l'art. 15, comma 2) che la modifica di cui al comma 1, lettera i

etto i-bis

128 ha disposto

AGGIORNAMENTO (161)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 576) che "Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio

2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15 del testo unico dei redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico".

AGGIORNAMENTO (165)

Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che "I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alle successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma 9-quinquies si applica ai proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

AGGIORNAMENTO (169)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 138) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

1013, dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai contribuenti che hanno un periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

II-bis) all'articolo 1

del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che l'introduzione delle lettere i

sexies.1) e i-sexies.2) al comma 1 del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 955) che le modifiche apportate a

presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta 2015.

Art. 16

Detrazioni per canoni di locazione

01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,

o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli

stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,

n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

8, al comma 1, lettere d) ed e) del

30.987,41.

trazione isexies.

I stipulati

b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o tra

lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari

di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi

comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della

propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto

della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale,

sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli

organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1

alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1

cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1

quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale

quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

((1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenz

agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al

regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen

agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli

diversi da quelli di proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ett

a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta)).

((166))

1-sexies. Qualora la detrazione spettante ((ai sensi del presente articolo)) sia di ammontare superiore

all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un

trasferiscono la propria residenza nel comune di

1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro

ntribuente 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il

principale. Per abitazione principale si intende

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

ettaro preso in affitto e fino

mposta sferiscono e situate nel nuovo

di locazione ai sensi

1-bis, lettera a),

. previdenza

to aro

ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze sono s

ammontare. ((166))

(133)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007".

AGGIORNAMENTO (166)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1".

Art. 16-bis

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto

i all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato

tabilitate

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decret

380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneg

ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato

dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento ch

tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comm

n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (147) (152)

sse decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

danneggiato a seguito di eventi calamitosi,

che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di

comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

contenimento

o giato e, a imento

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edil

necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle

strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove

riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità

immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. (152) (155) (158)
(161) ((169))

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nonché per la realizzazione degli interventi di bonifica dall'amianto opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 24 novembre 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano (entro diciotto mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione della detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

i

7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme d
della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabil
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

AGGIORNAMENTO (147)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La detrazione prevista dall'articolo 16 delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effet

AGGIORNAMENTO (152)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
i, o di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1
16-bis comma 1, lettera h), del testo unico
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013".

L. 7 agosto 2012, n. 134, non

i stabilite ulteriori

tuate

prevede piu' (con l'art. 4, comma 4) che la detrazione prevista dal comma 1, lettera h) del presente articolo

si applichi alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relat

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.00

immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16

AGGIORNAMENTO (155)

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13-ter) che "Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di cui all'articolo 11, com

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi".

AGGIORNAMENTO (158)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disp

l'art. 11, comma 1) che "Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita'

immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articol

relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del

96.000 euro per unita'

16-

comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

ai 16-bis, comma 1 del decreto del

articolo 16-

0 -bis".

beneficiari del

disposto (con

-bis".

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, nel modificare l'art. 11, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate in entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro".

AGGIORNAMENTO (161)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto:

- (con l'art. 16, comma 1) che "Ferma restando le ulteriori disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16 una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione e' pari al:
 - a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
 - b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".
- (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori

spese documentate sostenute per l'acquisto d
alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento
delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro".

to documentate e sostenute dalla data di

lizzati contenute nell'articolo 16

o, di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore

ate 16-bis del

16-bis, spetta

i presente comma, da

AGGIORNAMENTO (169)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla
L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto:

- (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulterio

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articol

una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000

euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012

al 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì'

riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori

spese documentate sostenute per l'acquisto di mo

alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al pre

ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento

delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed e' calcolata su un ammontare complessivo

non superiore a 10.000 euro".

Art. 17

Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti

lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile;

altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei

comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite

ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16

on mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore

di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle

ri 16-bis del

articolo 16-bis, spetta

bili presente comma, da

predetti rapporti,

a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i

valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto

di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla

risoluzione del rapporto di lavoro;

a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252)); ((128))

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per

effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti

dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e

al comma 2 dell'articolo 46;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e contin

comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del

rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali

sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti

dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa;

c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art
di integrazione salariale di cui all'articolo 1
modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;

e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni;

ricepiti, all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
lore o per altre cause non
continuativa, di cui al
icolo

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1

h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di av
spettanti al precedente titolare;

i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale
se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e'
superiore a cinque anni;

m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del rapporto è superiore a cinque anni.

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.

avviamento delle farmacie
valore normale dei beni assegnati ai soci delle società
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la
cessione dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
rapporti di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.

avviamento concorsuale, delle società stesse,
titoli del titolo e'

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita se imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti dell'impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n) conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c)

1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli

17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente.

4. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5.

AGGIORNAMENTO (128)

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione della lettera a presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1°

Art. 17-bis

((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))

Art. 18

semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di

rata . a-bis) del comma 1 del

gennaio 2007.

mplice; del reddito di

n-bis) non

c-bis); del comma

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, ((comma 1 legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito

disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ((146))

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

AGGIORNAMENTO (146)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 19

Indennita' di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al n

6, d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La

ale netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta

1-bis)), del decreto

etto

sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'ali tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, ((iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti)).

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non

calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglio

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessi

l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e

in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro

trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi

all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente

L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensioni

degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi

dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente

trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si

scaglione di reddito.

è complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con

che ha generato il

di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori

pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero

previdenziali posti a carico

fino alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il

all'aliquota media di

che ne è, ridotta.

stiche

per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione

1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle an indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2 considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.22

AGOSTO 2006, N. 248)). ((126))

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aven all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "La disciplina di cui al predetto comma 4 somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrat decreto".

Art. 20

dell'aliquota ai sensi del comma

anticipazioni relative alle altre

lle 223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4

aventi diritto proporzionalmente

denti e 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle

apporti entrata in vigore del presente

tipizzazioni 2-bis,

3 ti a

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252)) ((128))

AGGIORNAMENTO (128)

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'ar
23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al
1° gennaio 2007.

Art. 20-bis

((Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e
liquidazione)

1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni
assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.))

Art. 21

((Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente

7, l'art.

1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera
dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n

Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'impo

determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art

dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione.

3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.))

Art. 22

((Scomputo degli acconti

ente n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti.

le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n

dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e

indicato nella relativa

ta le g) del comma 1

icolo l'imposta e'

nbis)

icolo cato nell'articolo 12 e

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella parte dei redditi dei soci e dei partecipanti.

2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.)

Art. 23

((Applicazione dell'imposta ai non residenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei contribuenti residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti

dell'imposta; c) le ritenute alla fonte

proporzionata ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o

versamenti e dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli

confronti dei non

residenti

la cui imposta e' superiore a quella del contribuente

residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti,

con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello

Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti da titoli onerosi di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c

dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società nei mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c

restate plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società (c-bis) del comma 1,

società residenti negoziate in

mercato regolamentato (c-ter) del medesimo

articolo

derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c

del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,

associati o partecipanti non residenti.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d),

e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e j) del comma 1 dell'articolo 16;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78

assa c-quinquies) del

le residenti:

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.))

Art. 24

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16 competono.

3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, ((nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano)) che assicurino un adeguato scabamento della base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (167)

omplessivo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non sono applicabili. Lo scabamento della base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (167)

stesso complessivamente

te mbio

AGGIORNAMENTO (167)

La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Capo II

REDDITI FONDIARI

Art. 25

((Redditi fondiari

1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.))

Art. 26

((Imputazione dei redditi fondiari

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a

avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritti

reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.

3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente

durata del suo possesso. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.))

Art. 27

((Reddito dominicale dei terreni

1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte domenic

terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29.

2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.))

Art. 28

((Determinazione del reddito dominicale

i scadenza e non percepiti come da accertamento

diritto reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti

domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dal

to CONVERTITO

proporzionalmente alla

ale

1. Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione di

tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi de

strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione

censuaria centrale e puo' essere effettu

zone censuarie e per singole qualita' e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono

sentire i comuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dalla rev

nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.

4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in

manca della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e' determinato mediante

l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia.))

Art. 29

((Variazioni del reddito dominicale))

((1. Da' luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.

2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;

dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e
effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole
revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione

dito on i ata, isione

b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni c

equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale.

5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Minist
della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.))

Art. 30

((Denuncia e decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita

catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.

erreni censuarie, purché in condizioni agrologicamente

Ministro delle finanze, su richiesta

le ensuarie, apposite

ro quello in

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.))

Art. 31

Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91)).

2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento

preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato

entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale,

che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uf

corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rus

stessa partita e contigue luna all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali e

Art. 32

del prodotto ordinario del fondo rustico

o ni uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi e le

rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una

eventualmente interposti.

danneggiato

fici tico ventualmente

Reddito agrario

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio

ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al

lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole

su di esso.

2. Sono considerate attivita' agricole:

a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio d

((c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte s

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali)).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'

stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rien

2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della

specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comm

vamento di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma

comma 2 dell'articolo 24.

i sul terreno, di

tra a

Art. 33

Imputazione del reddito agrario

1. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito

complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dalla data in c

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il

reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o

l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale

risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la

sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicali

sia ripartito in parti uguali.

((2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita' di coltivazione di prodotti vegetali

per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b))).

Art. 34

((Determinazione del reddito agrario

1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita'

e classe secondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni

procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

cui ha effetto il contratto.

l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo

ui one si

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i

terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate

anche dall'affittuario o da uno degli associati.

4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla

funghicoltura si applica la disposizione del comma 4

Art. 35

((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.))

Art. 36

((Reddito dei fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana.

2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle

3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione di validità del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non è comunque utilizzata.

rma 4- bis dell'articolo 25.))

reddito unita' immobiliari.

ricoli ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo

ne

3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.))

Art. 37

Determinazione del reddito dei fabbricati

1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella

capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie.

Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stat nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.

4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del ((5 per cento)), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole ile drito mediante stima diretta.

Ile ci drito periore stato notificato il

della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento. (150) ((153))

4-ter. COMMA ABROGATO DAL. D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N.473

4-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133

AGGIORNAMENTO (150)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 5-septies) che "Le disposizioni di cui al comma 5 imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5

AGGIORNAMENTO (153)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 74) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno 2013.

Art. 38

((Variazioni del reddito dei fabbricati

rano, 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di

o 5-sexies".

1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una

almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classament

immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della

rendita. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in

manca di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi

caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censu

Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.))

Art. 39

((Decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1

gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.))

Art. 40

((Fabbricati di nuova costruzione

1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il

fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.))

Art. 41

unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per

censuaria, il Ministro delle

classamento dell'unita'

aria,

((Unità immobiliari non locatate))

1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.))

Art. 42

((Costruzioni rurali

1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione

terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2

dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

rano della

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte

occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti

agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.))

Art. 43

((Immobili non produttivi di reddito fondiario

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili

relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli

immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da

parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 medesimo periodo temporale ivi indicato)).

Capo III

REDDITI DI CAPITALE

erano trasformazioni si considerano strumentali anche se non

1-bis dell'articolo 62

zioni per il

Art. 44

Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 186

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della l

la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

1869 del codice civile;

lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili

soziazioni soggetti, di masse patrimoniali

9 ettera

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società

gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui

società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (123)

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247; (123)

c) si considerano similari alle obbligazioni:

titoli garantiti;

società emittente o di altre società appartenenti allo stesso

al periodo precedente emessi da

i h-bis) del

ietà'

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non

attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione dirett

emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa. ((164))

AGGIORNAMENTO (123)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2,

comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico,

come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere

gennaio 2006; quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo

unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".

AGGIORNAMENTO (164)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art.

3, comma 1) che "Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui

all'articolo 44 del testo unico delle imposte

dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c

del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del

Art. 45

Determinazione del reddito di capitale

diretta o indiretta alla gestione dell'impresa

comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 44,

4 sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

26 per cento".

a dal 1°

c-bis) a c-quinquies),

1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo

di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41

e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e

il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei

beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di

sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche' le somme

percepito o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinata ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione dell'evento od il parametro assunto rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è stabilita si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche l'ammontare dei premi non pagati. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).

5. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l'ammontare del reddito è determinato in base alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati, e non è determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non

o durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte

alla lettera g

li non e' determinata per iscritto gli interessi si

contratto.

anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La

integrazioni.

abile emissione e quella in cui

g-bis) del comma

rata g-ter) si

he i.

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra

l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente

rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

Art. 46

((Versamenti dei soci

1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui

all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o

dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per le s

associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.))

Art. 47

Utili da partecipazione

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi

denominazione dalle societa' o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione,

concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro

ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti

l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di ess

sospensione di imposta.

ll'articolo somme versate alle

I esse non accantonata in

e

2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'a superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misur cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammor contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. (123)

3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) d

4. ((Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa' o di indiretto, in altre societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli u della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al per
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo
del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche
in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma
non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla let
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento
di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio
residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti n
(126) (133) ((172))
misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per
unerazioni del comma 2 dell'articolo 109.
partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o
di cui al periodo precedente
utili maturati durante il periodo di possesso
lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero,
o 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.)) Le
nei predetti Paesi o territori. (123)
dell'apporto sia
a ammortamenti. Per i
el tili periodo precedente e'
tera provvedimento
ei

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapr
o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti

dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, l'operazione è successivamente deliberata e considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.

(134)

AGGIORNAMENTO (123)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti:

«risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate dal presente

sopraprezzi di emissione delle azioni

la riduzione del capitale esuberante

li 7 contratto nel caso in cui».

ezzi a riscatto e di

contratto

articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 ge

AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l' art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta ch
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

AGGIORNAMENTO (134)

Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ag
dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
nno gennaio 2004".

ente 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui

che inizia

Agli effetti

all'art. 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto

esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per ce

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 48

((Redditi imponibili ad altro titolo))

((1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.))

Art. 48-bis

((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))

trollata altri proventi di cui ai precedenti articoli

cizio cento".

presente

Capo IV

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 49

((Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme

della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.))

Art. 50

((Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente))

ro

((1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

- a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, in partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
- d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio

1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale in

nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre

successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre

1996, n. 662;

oro, di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di

percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma

enciclopedie e simili, alla

getto dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,

intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario

dicembre 1992, n. 502 e

incarichi svolti

ciclopedia ente tramuraria e

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle provin

e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle

commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli

che per legge debbono essere riversati all

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto

1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità,

comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della

Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in

dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni

Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi

funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratt

assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di

prestazioni di servizi, che non consen

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

Catasto in Rete SaS

Servizi di Catasto – Conservatoria dei Registri Immobiliari – Camera di Commercio – P.R.A

Vico san Giovanni 30 – 95047 Paternò CT

www.catasto.it

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.) ((116))

allo Stato;

te e l'assegno del Presidente della

consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

produzione non concorrono attualmente ne'

i province

contratti di

tano ne

AGGIORNAMENTO (116)

La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2 comma 36) che "All'articolo 47, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province

e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, semp

esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di

impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie

pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati

allo Stato;"".

L'originario art. 47 corrisponde all'attuale art. 50.